COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 9.7.2019
COM(2019) 311 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'applicazione della direttiva 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio

1. Introduzione

1.1. Contesto

La direttiva 2014/62/UE[1] (di seguito "la direttiva") sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione è stata adottata il 15 maggio 2014. Gli Stati membri dovevano mettere in vigore le misure nazionali necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 23 maggio 2016.

La direttiva è stata adottata a norma dell'articolo 83, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che fornisce la base giuridica per stabilire *"norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni"*.

La direttiva sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio[2] (di seguito "la decisione quadro") relativa al rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni contro la falsificazione di monete in relazione all'introduzione dell'euro.

La decisione quadro aveva lo scopo di integrare, sul territorio dell'Unione europea, le disposizioni della Convenzione di Ginevra del 1929, la quale stabilisce norme volte a garantire che possano essere imposte sanzioni penali severe e altre sanzioni per i reati di falsificazione e contiene inoltre norme sulla giurisdizione e la cooperazione. Dalla ratifica della Convenzione di Ginevra concordata il 20 aprile 1929, si è registrato un certo grado di ravvicinamento delle normative nazionali in materia di falsificazione monetaria.

1.2. Finalità e principali elementi della direttiva

La direttiva integra e facilita l'applicazione della Convenzione di Ginevra da parte degli Stati membri, dal momento che si basa sulla decisione quadro e la aggiorna con ulteriori disposizioni riguardanti il livello delle sanzioni, gli strumenti di indagine e l'analisi, l'individuazione e il rilevamento delle banconote e monete in euro falsificate durante i procedimenti giudiziari.

La Danimarca e il Regno Unito non hanno partecipato all'adozione e non sono soggetti all'applicazione della direttiva, a norma, rispettivamente, del protocollo 22 e 21. L'Irlanda ha deciso di partecipare alla direttiva.

[1] GU L 151 del 21.5.2014, pag. 1.
[2] GU L 140 del 14.6.2000, pag. 1.

La direttiva è applicabile non solo all'euro, ma anche ad altre valute, mentre alcuni suoi elementi sono applicabili solo all'euro (articolo 8, paragrafo 2, e articolo 10).

I principali elementi della direttiva sono:

- la criminalizzazione di tre tipi di condotta, vale a dire la "produzione", la "distribuzione" e i "reati preparatori", come la produzione di elementi di sicurezza (articolo 3);
- le disposizioni relative alle sanzioni che introducono una pena massima di almeno cinque anni di reclusione per la distribuzione e una pena massima di almeno otto anni per la produzione di moneta falsificata (articolo 5);
- il principio di territorialità e la competenza giurisdizionale extraterritoriale (articolo 8);
- la disposizione che obbliga gli Stati membri a prevedere la possibilità di utilizzare determinati strumenti di indagine (articolo 9);
- la disposizione che impone agli Stati membri di garantire che i centri nazionali di analisi (CNA) e i centri nazionali di analisi delle monete (CNAC) possano analizzare gli euro contraffatti anche durante i procedimenti giudiziari in corso al fine di individuare gli altri falsi (articolo 10).

1.3. Ambito della relazione

La relazione valuta l'applicazione della direttiva conformemente all'articolo 12 della stessa, che prevede che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta in che misura gli Stati membri abbiano adottato le disposizioni necessarie per conformarvisi.

La descrizione e l'analisi contenute nella presente relazione si basano principalmente sulle informazioni che gli Stati membri hanno fornito alla Commissione mediante la notifica delle misure nazionali di recepimento della direttiva[3].

La relazione si concentra sulle misure adottate finora dagli Stati membri per attuare la direttiva mediante il recepimento nella legislazione nazionale. Essa valuta se gli Stati membri abbiano attuato la direttiva entro i termini stabiliti e se la legislazione nazionale raggiunga gli obiettivi e soddisfi i requisiti della direttiva.

Al momento della stesura della presente relazione, tutti gli Stati membri hanno comunicato il recepimento ad eccezione dell'Irlanda.

[3] In seguito al termine di recepimento del 23 maggio 2016, nove Stati membri non avevano comunicato misure di recepimento o avevano comunicato solo un recepimento parziale. La Commissione ha pertanto inviato a tali Stati membri lettere di costituzione in mora per mancata comunicazione o per comunicazione parziale.

2. Valutazione generale

L'obiettivo principale della Commissione è garantire che tutti gli Stati membri recepiscano nella loro legislazione nazionale i requisiti della direttiva, per garantire che in tutti gli Stati membri vi siano misure di diritto penale efficaci ed efficienti a tutela dell'euro e di qualsiasi altra moneta la cui circolazione sia legalmente autorizzata.

La Commissione ha iniziato a valutare la conformità delle misure nazionali alla direttiva non appena gli Stati membri le hanno comunicate.

La maggioranza degli Stati membri ha recepito in modo conforme gli articoli 3 e 4 della direttiva sulla penalizzazione di determinati reati, le disposizioni dell'articolo 5 relative alle sanzioni che introducono una pena massima di almeno cinque anni di reclusione per la distribuzione e una pena massima di almeno otto anni per la produzione di moneta falsificata, nonché le disposizioni dell'articolo 9 che obbligano gli Stati membri a prevedere la possibilità di utilizzare determinati strumenti di indagine.

Tuttavia, è stato rilevato un certo numero di problemi ricorrenti relativi al recepimento:

- per quanto riguarda l'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), della direttiva sui reati preparatori, questi ultimi non sono stati recepiti nel diritto nazionale come reati autonomi (sui generis). Al contrario, in un certo numero di Stati membri, i reati preparatori sono stati considerati come reati di tentata produzione, il che implicherebbe l'intenzione di commettere il reato di produzione come elemento costitutivo aggiuntivo dei reati preparatori. La direttiva, tuttavia, non richiede tale elemento;
- un'altra questione ricorrente, meno frequente ma comunque importante, riguarda il recepimento dell'articolo 5 della direttiva sulle sanzioni massime minime per i reati di cui agli articoli 3 e 4. Alcuni Stati membri hanno istituito (contrariamente alla direttiva) categorie distinte di contravvenzioni, reati minori o non aggravati dei reati di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva, nel qual caso le sanzioni sono rimaste al di sotto del livello richiesto dalla direttiva;
- inoltre, la grande maggioranza degli Stati membri la cui moneta è l'euro non ha recepito l'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), della direttiva che impone agli Stati membri la cui moneta è l'euro di stabilire la propria competenza giurisdizionale nei casi in cui le banconote o le monete metalliche in euro falsificate siano state rinvenute nel loro territorio, ma i reati di cui agli articoli 3 e 4 siano stati commessi al di fuori del loro territorio;
- inoltre, la grande maggioranza degli Stati membri non ha recepito adeguatamente l'articolo 10 della direttiva sulla trasmissione delle monete falsificate sequestrate ai centri nazionali di analisi (CNA) e ai centri nazionali di analisi delle monete metalliche (CNAC). In particolare, i tempi per la trasmissione dei campioni falsificati, l'identificazione dell'autorità tenuta a trasmetterli e la finalità della trasmissione

(analisi, individuazione e rinvenimento di altra moneta falsa) spesso non sono stati adeguatamente recepiti;
- l'articolo 11 della direttiva, relativo alle statistiche, non è stato recepito in quasi nessuno Stato membro.

Considerate le summenzionate questioni di conformità e quelle menzionate nella sezione 3, la Commissione adotterà tutte le misure opportune, compreso, se del caso, l'avvio di procedure di infrazione a norma dell'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di garantire la conformità alla direttiva in tutta l'Unione.

Nella sezione 3 vi è una valutazione delle questioni relative al recepimento solo per gli elementi della disposizione stessa. Le questioni di recepimento indiretto che si verificano per quanto riguarda le disposizioni di riferimento, come il riferimento all'articolo 3 negli articoli 4 e 5, sono trattate nell'ambito delle disposizioni di riferimento.

3. Punti specifici di valutazione

3.1. Definizioni (articolo 2)

L'articolo 2 definisce i termini "valuta" e "persona giuridica" ai fini della direttiva. Tutti gli Stati membri si stanno conformando alla definizione di tali termini. Ove non esistano definizioni esplicite nel diritto nazionale, nella legislazione sono usati i termini "valuta" o "moneta". Alcuni Stati membri utilizzano il termine "moneta" anziché "valuta". Analogamente, per quanto riguarda il termine "persona giuridica", tale concetto esiste in tutti gli Stati membri e il diritto nazionale della maggioranza degli Stati membri definisce esplicitamente il termine. La maggioranza degli Stati membri esclude esplicitamente dalla definizione di "persona giuridica", in conformità della direttiva, gli Stati, gli enti pubblici nell'esercizio dell'autorità statale e le organizzazioni internazionali pubbliche.

3.2. Reati (articolo 3)

L'articolo 3 impone agli Stati membri di garantire la qualifica come reato delle tre principali fattispecie di reato, se commesse intenzionalmente:

1) reati di "produzione": articolo 3, paragrafo 1, lettera a), relativa alla contraffazione o alterazione fraudolenta di monete;
2) reati di "distribuzione": articolo 3, paragrafo 1, lettera b), relativa all'immissione in circolazione fraudolenta di monete falsificate; e lettera c), relativa all'importazione, esportazione, trasporto, ricettazione o procacciamento di monete falsificate, riconosciute tali, per la loro immissione in circolazione;
3) reati "preparatori": articolo 3, paragrafo 1, lettera d), relativa alla fabbricazione, ricettazione, procacciamento o possesso di i) mezzi particolarmente atti alla contraffazione o all'alterazione di monete, o di ii) elementi di sicurezza.

Il diritto nazionale di tutti gli Stati membri esige l'intenzione di commettere un reato ai sensi della direttiva. La direttiva non impone agli Stati membri di rendere punibili i reati colposi. In nessuno Stato membro il diritto nazionale prevede i reati colposi di cui alla direttiva.

3.2.1. Reati di produzione – articolo 3, paragrafo 1, lettera a)

L'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), stabilisce che la contraffazione o l'alterazione fraudolenta di monete, qualunque ne sia il modo, sono punibili come reato.

La maggioranza degli Stati membri ha recepito tale disposizione in modo conforme; tuttavia non hanno recepito esplicitamente la formulazione della direttiva. Infatti, per il primo elemento, "contraffazione", sono stati utilizzati i seguenti sinonimi: falsificazione, copia, disegno di moneta falsa, produzione, imitazione e riproduzione. L'elemento "alterazione" è stato in alcuni casi recepito come segue: falso, falsificazione, contraffazione. In alcuni casi è stato utilizzato un solo termine generale che comprende entrambe le azioni, come "copia" o "fabbricazione".

Alcuni Stati membri hanno aggiunto agli elementi costitutivi del reato nazionale un elemento di diretta intenzione di agire ulteriormente. Tali Stati membri esigono, oltre alla falsificazione di moneta, l'intenzione di "mettere in circolazione la moneta falsa come moneta reale e inalterata", "immettere in circolazione (la moneta falsa) come moneta autentica o valida", "emetterla con corso legale", "immettere in circolazione (la moneta falsa)", "utilizzarla come moneta apparentemente legittima e autentica", "metterla in circolazione" e "mettere in circolazione".

Sono stati individuati due problemi di recepimento: uno Stato membro ha considerato come reato solo la falsificazione di moneta di valore elevato (un valore 10 volte superiore al salario minimo mensile in tale Stato membro), mentre un altro Stato membro ha considerato come reato l'alterazione della moneta solo quando ciò si traduce in un valore più elevato.

3.2.2. Reati di distribuzione – articolo 3, paragrafo 1, lettera b)

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), l'immissione in circolazione fraudolenta di monete falsificate è punibile come reato se intenzionale.

La grande maggioranza degli Stati membri ha recepito tale disposizione della direttiva; tuttavia in molti di essi la terminologia utilizzata nelle leggi di recepimento differisce leggermente dalla direttiva: invece di "immissione" spesso si utilizza il termine "messa in circolazione", mentre altri Stati membri hanno utilizzato i termini "operazioni con" e "distribuzione", "trasferimento" o "uso".

Vi sono problemi di recepimento in due Stati membri: uno Stato membro limita la qualifica di reato ai casi in cui la moneta falsificata è messa in circolazione e l'autore del reato sa di aver procacciato moneta falsificata prima di metterla in circolazione. Si tratta di una

condizione aggiuntiva che limita l'ambito di applicazione della disposizione e che non può neppure essere giustificata in quanto rientrante nell'opzione di cui all'articolo 5, paragrafo 5. In un altro Stato membro la penalizzazione è subordinata al valore dei falsi distribuiti, che devono ammontare ad almeno dieci retribuzioni minime.

3.2.3. Reati di distribuzione – articolo 3, paragrafo 1, lettera c)

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), l'importazione, l'esportazione, il trasporto, la ricettazione o il procacciamento di monete falsificate, riconosciute tali, per la loro immissione in circolazione sono punibili come reati se commessi intenzionalmente.

La grande maggioranza degli Stati membri ha recepito tale disposizione; tuttavia i numerosi elementi della disposizione non sono sempre stati recepiti in modo letterale o esplicito. In molti casi, invece, viene utilizzato un linguaggio diverso o una terminologia più ampia che comprende diverse delle singole azioni descritte nella direttiva.

Problemi di conformità sorgono in tre Stati membri in cui non rientrano affatto gli elementi di importazione, esportazione, ricettazione e procacciamento.

L'obbligo che il reato sia commesso "con la consapevolezza della falsificazione" è stato esplicitamente recepito in due Stati membri. Negli altri Stati membri tale elemento è desumibile dal contesto più ampio che tiene conto anche delle disposizioni generali del diritto penale nazionale.

3.2.4. Reati preparatori – articolo 3, paragrafo 1, lettera d)

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), la fabbricazione fraudolenta, la ricettazione, il procacciamento o il possesso di i) strumenti, oggetti, programmi informatici e dati nonché ogni altro mezzo che per loro natura sono particolarmente atti alla contraffazione o all'alterazione di monete, o ii) elementi di sicurezza quali ologrammi, filigrane o altri componenti della valuta che servono ad assicurarne la protezione contro la falsificazione sono punibili come reato, se commessi intenzionalmente.

La direttiva prescrive che i reati preparatori di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), siano recepiti come reati autonomi, il che significa che essi non possono essere oggetto di una disposizione generale sul favoreggiamento, il concorso, il tentativo o l'induzione, o di riferimento ai reati principali di cui all'articolo 3 della direttiva. Dodici Stati membri non hanno recepito nessuno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), della direttiva come reati autonomi, ma richiedono che siano commessi anche i reati principali di produzione e distribuzione di cui all'articolo 3. Uno Stato membro non ha recepito affatto l'articolo 3, paragrafo 1, lettera d).

Per quanto riguarda la "fabbricazione fraudolenta, ricettazione, procacciamento o possesso", vi sono problemi in due Stati membri, poiché in un caso gli elementi "ricettazione e procacciamento" non sono pienamente coperti dal termine "reperimento per se stessi", mentre nel secondo caso tali elementi non sono menzionati affatto nella legislazione nazionale e non potrebbero essere dedotti.

Oltre alla questione del mancato recepimento dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), della direttiva come reati autonomi, alcuni Stati membri presentano ulteriori problemi per quanto riguarda il punto i) dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d).

3.2.5. Uso di strumenti o materiali legali – articolo 3, paragrafo 2

A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, la responsabilità penale delle condotte di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) e c), è estesa ai casi in cui siano usati strumenti o materiali legali per la produzione di moneta in violazione dei diritti o delle condizioni a cui le autorità competenti possono emettere banconote o monete metalliche.

Sebbene la maggioranza degli Stati membri abbia recepito tale disposizione, per lo più in modo esplicito, quattro Stati membri non l'hanno recepita. Una serie di misure nazionali di recepimento di altri Stati membri manca di chiarezza in quanto non fanno alcun riferimento alla violazione dei diritti o delle condizioni a cui le autorità competenti possono emettere banconote o monete metalliche, oppure non fanno riferimento a tutte le condotte di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva. Alcuni Stati membri, in contrasto con la direttiva, limitano la responsabilità penale alla condotta delle persone autorizzate a produrre moneta legale.

3.2.6. Banconote e monete metalliche non ancora emesse – articolo 3, paragrafo 3

A norma dell'articolo 3, paragrafo 3, tutte le condotte di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva sono altresì punibili per quanto riguarda banconote e monete metalliche non ancora emesse, ma destinate a essere immesse in circolazione con corso legale.

La maggioranza degli Stati membri ha recepito tale disposizione, per lo più in modo esplicito, mentre cinque Stati membri non l'hanno recepita affatto.

3.3. Induzione, favoreggiamento, concorso e tentativo (articolo 4)

L'articolo 4, paragrafo 1, stabilisce che l'induzione, il favoreggiamento e il concorso in relazione a tutti i reati di cui all'articolo 3 della direttiva sono penalmente perseguibili.

A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, anche il tentativo è punibile come reato, ma solo per quanto riguarda i reati di produzione e distribuzione e non i reati preparatori.

La maggioranza delle disposizioni generali degli Stati membri dei rispettivi codici penali è conforme a tali requisiti. Pochi Stati membri hanno inserito un riferimento specifico per qualificare come reato il tentativo relativamente a ogni singolo reato, come descritto nella direttiva.

3.4. Sanzioni per le persone fisiche (articolo 5)

L'articolo 5, paragrafo 1, impone agli Stati membri di assicurare sanzioni penali effettive, adeguate e dissuasive per tutte le fattispecie di reato di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva.

A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d) (**reati preparatori**), all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 3, paragrafo 3, in relazione all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), sono punibili con una sanzione massima che prevede la reclusione.

A norma dell'articolo 5, paragrafo 3, i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) (**reati di produzione**), e all'articolo 3, paragrafo 3, in relazione alle condotte di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), sono punibili con la pena della reclusione per una durata massima di almeno otto anni.

A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c) (**reati di distribuzione**), e all'articolo 3, paragrafo 3, in relazione alle condotte di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), sono punibili con la pena della reclusione per una durata massima di almeno cinque anni.

3.4.1. Sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive – articolo 5, paragrafo 1

La conformità all'articolo 5, paragrafo 1, è stata misurata in relazione a quanto segue:

a) il livello delle sanzioni per reati equivalenti, quali la falsificazione di mezzi di pagamento diversi dai contanti o il riciclaggio di denaro;
b) altri tipi di reato nel rispettivo diritto nazionale che prevedono lo stesso livello di sanzioni.

Tutti gli Stati membri erano in linea con tali criteri generali di valutazione. Tuttavia, le sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive previste dalla direttiva impongono anche il rispetto del livello delle sanzioni di cui all'articolo 5, paragrafi da 2 a 4.

3.4.2. Pena massima della reclusione per i reati preparatori – articolo 5, paragrafo 2

Quasi tutti gli Stati membri hanno previsto la reclusione come sanzione per i reati preparatori.

3.4.3. Pena massima di almeno otto anni – articolo 5, paragrafo 3

Per quanto riguarda l'articolo 5, paragrafo 3 (reati di produzione), tredici Stati membri hanno recepito correttamente la direttiva, ossia hanno previsto una pena massima di almeno otto anni di reclusione per alcuni dei casi previsti dalla direttiva nel diritto nazionale.

In alcuni Stati membri vi sono problemi di recepimento, poiché prevedono una pena massima di almeno otto anni solo per reati di produzione "gravi" e/o prevedono pene massime inferiori a otto anni per i casi "minori" e/o per i casi in cui si applicano circostanze attenuanti. In alcuni di questi Stati membri, a differenza di altri, esistono definizioni, rispettivamente, di

caso "grave" o "minore", nel qual caso si applicano circostanze attenuanti. In ogni caso, la direttiva non limita la sanzione massima di otto anni solo a determinate categorie (gravi o non minori) dei reati di cui all'articolo 5, paragrafo 3.

3.4.4. Pena massima di almeno cinque anni – articolo 5, paragrafo 4

Per quanto riguarda l'articolo 5, paragrafo 4 (reati di distribuzione), undici Stati membri si sono conformati alla disposizione, ossia hanno previsto una pena massima di almeno cinque anni di reclusione per i reati di distribuzione cui si fa riferimento.

In alcuni Stati membri vi sono problemi di recepimento analoghi a quelli descritti per l'articolo 5, paragrafo 3: alcuni Stati membri prevedono pene massime inferiori a cinque anni di reclusione o prevedono meno di cinque anni di reclusione per casi "minori" o "molto minori" o in caso di circostanze "attenuanti". Uno Stato membro applica una pena massima inferiore ai cinque anni di reclusione per i reati connessi alla distribuzione di monete metalliche falsificate per un massimo di sei mesi di reclusione o del pagamento di un'ammenda e un massimo di un anno di reclusione. Uno Stato membro non prevede la reclusione per la ricettazione di moneta falsificata.

3.4.5. Clausola facoltativa (ricezione senza sapere della falsificazione/messa in circolazione anche se riconosciuta tale) – articolo 5, paragrafo 5

A norma dell'articolo 5, paragrafo 5, per quanto riguarda i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) (reati di distribuzione), gli Stati membri possono prevedere sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive diverse da quelle di cui all'articolo 5, paragrafo 4, tra cui multe e reclusione, qualora la valuta falsificata sia stata ricevuta senza sapere che era falsa ma fatta poi circolare anche se riconosciuta tale. Diciotto Stati membri si sono avvalsi di tale possibilità.

Tra gli Stati membri che l'hanno applicata, possono essere applicate varie sanzioni al posto di quelle previste al paragrafo 4, come pene detentive diverse (inferiori), multe o altre forme di restrizione.

3.5. Responsabilità delle persone giuridiche (articolo 6)

L'articolo 6, paragrafo 1, stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di assicurare che le persone giuridiche possano rispondere in relazione ai reati di cui agli articoli 3 e 4, qualora commessi a loro vantaggio da persone che detengano particolari responsabilità all'interno della persona giuridica, ossia:

a) potere di rappresentanza di detta persona giuridica,
b) l'autorità di adottare decisioni per conto della persona giuridica,
c) l'autorità di esercitare un controllo in seno alla persona giuridica.

L'articolo 6, paragrafo 2, stabilisce la responsabilità della persona giuridica anche quando il reato di cui agli articoli 3 e 4 è stato reso possibile da una carenza di controllo o vigilanza da parte di una persona di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

L'articolo 6, paragrafo 3, stabilisce che la responsabilità penale delle persone giuridiche non esclude la responsabilità penale delle persone fisiche che abbiano commesso un reato ai sensi degli articoli 3 e 4.

3.5.1. Responsabilità delle persone giuridiche – articolo 6, paragrafo 1

Tutti gli Stati membri dispongono di regimi volti a garantire che le persone giuridiche possano rispondere in relazione a tali reati.

La grande maggioranza degli Stati membri ha limitato la responsabilità penale delle persone giuridiche a reati commessi da persone che detengono determinate responsabilità all'interno della persona giuridica, in linea con la direttiva. Mentre un certo numero di Stati membri ha recepito la direttiva in modo letterale o quasi letterale, altri, invece di descrivere le responsabilità, hanno scelto di descrivere le posizioni e le funzioni all'interno della persona giuridica (ad esempio amministratore, membro del consiglio di amministrazione o di un organo statutario, alto funzionario o simili). In questi casi, in base ai rispettivi diritti nazionali, le posizioni pertinenti sono abbinate a un diritto o potere di rappresentare la persona giuridica rispettivamente per adottare decisioni ed esercitare un controllo in seno alla persona giuridica.

Pochi Stati membri hanno scelto termini molto generici come "governanti", "responsabili", "persone che agiscono per conto della persona giuridica" oppure hanno applicato una "dottrina di attribuzione ragionevole" per stabilire la responsabilità delle persone giuridiche.

3.5.2. Responsabilità penale delle persone giuridiche nei casi di carenza di vigilanza o controllo – articolo 6, paragrafo 2

La maggioranza degli Stati membri ha recepito l'articolo 6, paragrafo 2.

3.5.3. Responsabilità penale delle persone giuridiche che non esclude la responsabilità delle persone fisiche – articolo 6, paragrafo 3

La grande maggioranza degli Stati membri ha recepito l'articolo 6, paragrafo 3.

3.6. Sanzioni per le persone giuridiche (articolo 7)

L'articolo 7 stabilisce che gli Stati membri sottopongono le persone giuridiche a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive che comprendono sanzioni pecuniarie di natura penale o

non penale. Gli Stati membri possono prevedere altre sanzioni non pecuniarie. Alle lettere da a) a e) dell'articolo sono contenute opzioni non esaustive di tali sanzioni aggiuntive.

La conformità all'articolo 7 è stata misurata in relazione a quanto segue:

a) il livello delle sanzioni per reati equivalenti, quali la falsificazione di mezzi di pagamento diversi dai contanti o il riciclaggio di denaro;
b) altri tipi di reato nel rispettivo diritto nazionale che prevedono lo stesso livello di sanzioni.

Per quanto riguarda a) il livello delle sanzioni per reati equivalenti, esso dovrebbe rientrare nell'intervallo previsto per i reati di falsificazione a norma della direttiva. Per quanto riguarda b) i reati che prevedono lo stesso livello di sanzioni dei reati di falsificazione ai sensi della direttiva, essi dovrebbero essere equivalenti o simili ai reati di falsificazione per gravità o pericolo per i beni o gli interessi pubblici.

Se, come nella maggioranza degli Stati membri, il livello delle ammende non era legato ai vantaggi derivanti dal reato o al fatturato della persona giuridica, e se il livello delle ammende è stato ritenuto basso, si è tenuto conto delle sanzioni opzionali. Se nel rispettivo diritto nazionale erano previste ulteriori sanzioni cumulative (ad esempio l'esclusione dal godimento di contributi pubblici, la liquidazione giudiziaria ecc.), il sistema di sanzioni in tale Stato membro è stato ritenuto conforme, in linea di principio, ai requisiti della direttiva.

Alla luce di tali criteri, la grande maggioranza degli Stati membri ha recepito l'articolo 7 della direttiva. Solo uno Stato membro non ha collegato il livello delle ammende ai vantaggi derivanti dal reato e non ha previsto sanzioni cumulative diverse dalle ammende.

3.7. Competenza giurisdizionale (articolo 8)

A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, gli Stati membri sono tenuti a stabilire la propria giurisdizione sui reati di cui agli articoli 3 e 4 in base a quanto segue:

a) il principio di territorialità (reati commessi in tutto o in parte nel territorio dello Stato membro);
b) il principio della personalità attiva (reati commessi da un cittadino dello Stato membro).

L'articolo 8, paragrafo 2, stabilisce la giurisdizione extraterritoriale e impone agli Stati membri la cui moneta è l'euro di stabilire la giurisdizione anche quando il reato è commesso all'estero, almeno se il reato si riferisce all'euro e nei casi in cui:

a) l'autore del reato si trovi nel territorio dello Stato membro e non sia estradato;
b) la moneta falsificata si trova nel territorio dello Stato membro.

L'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, stabilisce che, per quanto riguarda i reati di produzione [articolo 3, paragrafo 1, lettera a)] e i reati connessi ai reati di produzione (a norma dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 4), tali Stati membri assicurano che la

loro giurisdizione extraterritoriale non sia subordinata alla condizione che gli atti costituiscano reato nel luogo in cui sono stati commessi.

3.7.1. Principio di territorialità – articolo 8, paragrafo 1, lettera a)

Tutti gli Stati membri hanno stabilito il principio di territorialità di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), con esplicite disposizioni generali in base alle quali i reati commessi in tutto il loro territorio rientrano nella loro giurisdizione. Il diritto nazionale della maggioranza degli Stati membri contiene disposizioni esplicite che estendono la competenza anche ai reati commessi "in parte" sul territorio nazionale. In altri Stati membri, che non distinguono tra "tutto" e "parte", si potrebbe dedurre la copertura di entrambe le alternative.

Quasi tutti gli Stati membri hanno recepito correttamente il principio della personalità attiva di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b). In generale, gli Stati membri richiedono che l'autore del reato sia un loro cittadino al momento del reato. Alcuni Stati membri estendono la loro competenza anche alle persone che hanno acquisito la cittadinanza dopo che era stato commesso il reato.

I problemi relativi all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) si verificano, ad esempio, quando, in base alla legge di recepimento, gli atti commessi in parte sul territorio nazionale sono esclusi dalla giurisdizione nazionale se l'autore del reato si trova all'estero.

3.7.2. Competenza extraterritoriale – articolo 8, paragrafo 2

La maggioranza degli Stati membri la cui moneta è l'euro ha recepito l'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), e ha fatto esplicito riferimento a tutti gli elementi della disposizione della direttiva, tra cui il fatto che l'autore del reato non sia estradato. Negli altri Stati membri le disposizioni vigenti in materia di competenza sono considerate sufficientemente ampie da comprendere tutti gli elementi di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a).

La grande maggioranza degli Stati membri non ha recepito l'articolo 8, paragrafo 2, lettera b).

La maggioranza degli Stati membri ha recepito l'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma: in tal caso, è stabilita la competenza giurisdizionale (in modo esplicito o meno) a prescindere dal fatto che il reato sia punibile nello Stato in cui è stato commesso o è stata prevista un'esplicita deroga al principio generale della doppia incriminazione per i reati di cui alla direttiva e recepiti nel diritto nazionale.

Problemi di recepimento si verificano in alcuni Stati membri, che applicano il principio della doppia incriminazione ai reati ai sensi della direttiva, ossia richiedono che gli atti costituiscano sempre un reato anche nel luogo in cui sono stati commessi. In un altro Stato membro, il requisito della doppia incriminazione è esentato solo qualora il reato violi gli interessi degli Stati membri o l'autore del reato non possa essere estradato.

3.8. Strumenti di indagine (articolo 9)

L'articolo 9 impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie per assicurare che le persone, le unità o i servizi preposti alle indagini o all'azione penale per i reati di cui agli articoli 3 e 4 dispongano di efficaci strumenti di indagine, come quelli usati per le indagini riguardanti la criminalità organizzata o altre forme gravi di criminalità.

Nella maggioranza degli Stati membri dipende dal livello delle sanzioni previste per una determinata categoria di reati, a prescindere dal fatto che possano o meno essere utilizzate le misure di indagine più invasive. La legislazione di altri Stati membri fa esplicito riferimento ai reati cui si applicano determinate misure di indagine.

Le misure di indagine previste per reati gravi in tutti gli Stati membri sono l'intercettazione delle comunicazioni, la sorveglianza segreta, compresa la sorveglianza elettronica, il controllo dei conti bancari e altre indagini finanziarie. Esistono altri strumenti di indagine disponibili nei singoli Stati membri o in diversi di essi, conformemente al loro diritto nazionale.

La maggioranza degli Stati membri ha recepito tale disposizione. Problemi si verificano nei casi in cui taluni strumenti di indagine siano applicabili agli enti creditizi, ai prestatori di servizi di pagamento e ad altri operatori economici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento 1338/2001, ma non ad altre "persone " (ad esempio persone fisiche e giuridiche).

In alcuni Stati membri, i reati preparatori di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), della direttiva non possono beneficiare delle misure di indagine previste per i reati gravi o sono ammissibili solo per alcune di tali misure di indagine. Pochi Stati membri hanno introdotto, contrariamente alla direttiva, "contravvenzioni" ai sensi della direttiva che, secondo il loro diritto nazionale, non sono ammissibili per l'uso degli strumenti di indagine utilizzati per i casi gravi di criminalità.

3.9. Obbligo di trasmettere le banconote e le monete metalliche in euro falsificate per l'analisi e il rinvenimento dei falsi (articolo 10)

L'articolo 10 impone alle autorità competenti degli Stati membri di autorizzare senza indugio, durante il procedimento penale, l'esame delle banconote e monete metalliche falsificate da parte dei centri nazionali di analisi (CNA) e dei centri nazionali di analisi delle monete metalliche (CNAC) ai fini dell'analisi, individuazione e rinvenimento degli altri falsi. Le autorità competenti dovrebbero trasmettere senza indugio i necessari campioni al più tardi una volta raggiunta una decisione definitiva riguardo al procedimento penale.

Solo sette Stati membri hanno recepito tale disposizione nel diritto nazionale, mentre la grande maggioranza degli Stati membri non l'ha recepita adeguatamente. Sebbene alcuni Stati membri non abbiano recepito affatto tale disposizione, la maggioranza ha avuto problemi con il recepimento completo dei singoli elementi della disposizione. La maggior parte dei problemi connessi al recepimento riguarda i) i termini entro cui la moneta falsificata deve

essere trasmessa e ii) le finalità (analisi, individuazione e rinvenimento di altri falsi) per le quali la moneta falsificata dovrebbe essere esaminata.

3.10. Statistiche (articolo 11)

L'articolo 11 stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di trasmettere dati statistici alla Commissione europea almeno ogni due anni.

La grande maggioranza degli Stati membri non ha affatto recepito tale disposizione o non l'ha recepita in modo adeguato. Nel 2018, su richiesta della Commissione, la maggioranza degli Stati membri ha trasmesso materiale statistico contenuto nelle rispettive banche dati nazionali. In alcuni Stati membri l'accuratezza dei dati statistici e il coordinamento tra le autorità di diversi Stati membri per la raccolta di tali dati potrebbero essere ulteriormente migliorati.

4. Conclusioni

La direttiva è stata introdotta al fine di rafforzare il quadro giuridico con disposizioni riguardanti il livello delle sanzioni, gli strumenti di indagine e l'analisi, l'individuazione e il rilevamento delle banconote e monete in euro falsificate durante i procedimenti giudiziari.

Nel complesso, la direttiva fornisce un valore aggiunto dell'UE aumentando il livello di protezione non solo dell'euro ma anche di altre valute contro la falsificazione mediante misure di diritto penale con disposizioni rafforzate sul livello delle sanzioni, sugli strumenti di indagine e sull'analisi, sull'individuazione e sul rinvenimento delle banconote e monete metalliche in euro falsificate durante i procedimenti giudiziari.

La maggioranza degli Stati membri ha recepito in modo conforme gli articoli 3 e 4 della direttiva sulla penalizzazione di determinati reati, le disposizioni dell'articolo 5 relative alle sanzioni che introducono una pena massima di almeno cinque anni di reclusione per la distribuzione e una pena massima di almeno otto anni per la produzione di moneta falsificata, nonché le disposizioni dell'articolo 9 che obbligano gli Stati membri a prevedere la possibilità di utilizzare determinati strumenti di indagine.

Dalla valutazione emerge che attualmente non è necessario rivedere la direttiva, ma che la sua applicazione dovrebbe essere migliorata. In generale, la maggior parte delle disposizioni della direttiva è stata recepita dalla maggioranza degli Stati membri. Tuttavia, quasi tutti gli Stati membri hanno problemi di recepimento con una o più disposizioni, come indicato nelle sezioni precedenti.

La Commissione continuerà a valutare la conformità degli Stati membri alla direttiva e adotterà tutte le misure opportune per garantire la conformità alle sue disposizioni in tutta l'Unione europea.